LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE RATE DEI FINANZIAMENTI BANCARI



COSA C'E' DA SAPERE



Le imprese in temporanea difficoltà finanziaria possono chiedere alle banche l'applicazione di misure che possano favorire il rimborso della propria esposizione tra le quali, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti.

Nell'ambito del Tavolo di coordinamento con le Associazioni d'impresa (cosiddetto Tavolo CIRI)[1] – in collaborazione con Fondo di garanzia per le PMI, ISMEA, SACE - sono state elaborate le seguenti Linee Guida che illustrano i presupposti, le procedure, nonché il quadro normativo e regolamentare in base ai quali è possibile ottenere dalle banche la facilitazione in discorso.

L'obiettivo delle Linee Guida è favorire il dialogo tra banche e imprese, costituendo una base comune di conoscenza delle valutazioni a cui sono tenute le banche e delle specifiche disposizioni di vigilanza bancaria di matrice europea in relazione all'applicazione da parte degli intermediari finanziari di misure che facilitino il rimborso dei propri crediti.



COME PRESENTARE LA DOMANDA

Un'impresa che attraversa un momento di temporanea difficoltà finanziaria ha a disposizione diverse possibili soluzioni per rendere più sostenibili i propri oneri finanziari, senza comprometterne l'operatività nel medio-lungo periodo e la credibilità sul mercato.

[1] **Il Tavolo CIRI è costituito da**: ABI, AGCI, Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri, Legacoop.



Tra le alternative possibili, l'impresa può valutare l'opportunità di richiedere alla banca di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere (intera rata o solo quota capitale delle rate) per un periodo circoscritto di tempo, in attesa della ripresa dell'attività economica. L'accoglimento della richiesta di sospensione non è automatico ma legato alle valutazioni di natura creditizia da parte della banca, secondo anche quanto richiesto dalla disciplina di vigilanza a cui essa è soggetta.

LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La valutazione sulla percorribilità della sospensione del pagamento delle rate del finanziamento considera in particolare alcuni elementi.

Il carattere transitorio della difficoltà finanziaria e la conseguente possibilità di ripristinare le condizioni di sostenibilità dei pagamenti relativi alle esposizioni in essere;

La durata della sospensione allineata al carattere di transitorietà delle difficoltà;



Le conseguenze sulla **classificazione di rischio dell'impresa beneficiaria**, alla luce delle attuali regole di vigilanza di matrice europea.

La possibilità di allungare le eventuali garanzie (pubbliche e private) che assistono il finanziamento per il quale si chiede la sospensione del pagamento delle rate e, di conseguenza, l'estensione del piano di ammortamento.

L'eventuale presenza di misure agevolative che impediscano di procedere con l'operazione.

In ogni caso, è facoltà della banca, al termine del periodo di sospensione, verificare che il cliente sia in grado di riprendere la regolarità dei pagamenti.

Classificazione di rischio dell'impresa beneficiaria della sospensione secondo le regole europee di vigilanza bancaria

La sospensione del rimborso del finanziamento in favore di un'impresa in difficoltà finanziaria, secondo l'attuale disciplina di vigilanza bancaria di matrice europea, si configura come una misura di concessione (cioè una facilitazione nel rimborso del credito) e potrebbe avere delle controindicazioni per il soggetto beneficiario.

In particolare, la banca che concede la sospensione del rimborso deve effettuare una nuova valutazione dell'impresa debitrice (al di là di quanto previsto dalla propria policy interna in materia di monitoraggio) e verificare il corretto stato di rischio della sua esposizione, con l'applicazione dell'attributo "forborne", che segnala l'applicazione a quest'ultima di una misura di facilitazione nel rimborso.

Anche nel caso di eventuali previsioni di legge che obblighino alla sospensione del pagamento delle rate, la banca non può esimersi dall'effettuare le medesime verifiche e dalla assegnazione dell'attributo "forborne".

La segnalazione in "forborne" è una informazione che rimane all'interno della banca, che non è comunicata in Centrale Rischi.



photo: Mika Baumeister

La qualifica “forborne” può essere eliminata definitivamente quando sono rispettate tutte le condizioni seguenti[2]:

Siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui il finanziamento oggetto della sospensione del rimborso è stato riclassificato come esposizione in bonis (periodo di prova);

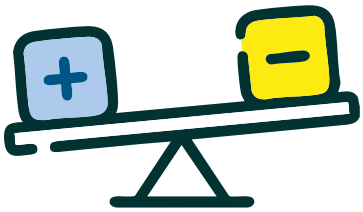
Sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui il finanziamento è in prova con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;

Nessuna delle esposizioni verso il debitore è scaduta da più di 30 giorni.

Il finanziamento oggetto di sospensione del rimborso va classificato in default qualora:

a) abbia già ottenuto un’analoga facilitazione di rimborso nell’anno precedente (cosiddetto, periodo di cura), che ha consentito allo stesso di uscire dalla classificazione di default;

b) abbia già ottenuto un’analoga facilitazione nei due anni precedenti al “periodo di cura” e presenti uno scaduto di oltre 30 giorni.



Inoltre, qualora la facilitazione nel rimborso del finanziamento comporti per la banca una riduzione, del valore attuale netto dei flussi di cassa derivanti dal finanziamento, superiore all’1%, la stessa esposizione deve essere automaticamente classificata in default (per evitare il verificarsi di tale situazione è sempre preferibile che la sospensione del pagamento riguardi esclusivamente la quota capitale delle rate del finanziamento).

Il finanziamento in default non va segnalato in Centrale Rischi, a meno che lo stesso non sia classificato in sofferenza, in quanto la banca ritiene che non ci sia più possibilità di recupero del credito senza l’avvio delle procedure esecutive, come precisato dalla Banca d’Italia nelle Q&A sulla Centrale Rischi - relative al periodo dell’emergenza Covid-19 (Cfr. Q4)[3] e sulla nuova definizione di default, (Cfr. Q5)[4], pubblicate sul proprio sito internet.

[2] Cfr. l’art. 47 bis comma 7 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 630/2019.

[3] faq-Centrale-Rischi-covid19.pdf

[4] Banca d'Italia - Q&A sulla nuova definizione di default

Allungamento delle garanzie che assistono il finanziamento

La sospensione del rimborso del finanziamento e la conseguente estensione del piano di ammortamento comportano la necessità che le eventuali garanzie che assistono il credito – sia private che pubbliche – possano essere prolungate di conseguenza.



GARANZIA PRIVATA

Se la garanzia è privata, è necessario individuare caso per caso la modalità più efficiente, da un punto di vista tecnico-giuridico, per procedere all'allungamento in relazione alla sua natura, reale o personale. Inoltre, nel caso di garanzia personale occorre raccogliere il consenso del soggetto garante. Ciò è particolarmente rilevante quando il garante è un confidi, anche in relazione alle condizioni economiche dell'operazione.

GARANZIA PUBBLICA

Per le garanzie pubbliche esistono invece, generalmente, delle modalità di richiesta standardizzate, definite dai soggetti garanti. Di seguito, sono illustrate le modalità e condizioni alle quali il Fondo di garanzia per le PMI (Fondo PMI), SACE e ISMEA sono disponibili a prolungare la propria copertura.

Fondo PMI

Per i finanziamenti garantiti dal fondo PMI la banca può chiedere il prolungamento della durata della garanzia nei seguenti casi.

Prolungamento della garanzia su finanziamenti "in bonis"

La richiesta di prolungamento della garanzia, a seguito di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento (solo quota capitale, ovvero intera rata), è deliberata dal Fondo PMI, previa valutazione della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che avevano consentito il rilascio della garanzia originaria.

L'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento rappresenta un maggiore elemento di aiuto e come tale incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa

L'impresa dichiara uno stato di temporanea difficoltà che può risultare sia dalla presenza di insoluti (rate scadute non pagate, ovvero sconfinamenti) sia da difficoltà nell'adempiere al rimborso del finanziamento in assenza di un prolungamento del piano di ammortamento.

La richiesta di prolungamento per temporanea difficoltà dell'impresa accolta positivamente dal Fondo PMI determina l'inammissibilità dell'impresa alla presentazione di nuove domande di garanzia fino alla totale estinzione del debito. L'adeguamento della garanzia concessa sulla durata aggiuntiva del finanziamento non genera ulteriore elemento di aiuto e, pertanto, non incide sul massimale che l'impresa ha a disposizione in relazione al regime di aiuto sulla base del quale la copertura era stata concessa.

Prolungamento della garanzia concessa ai sensi di Temporary Framework sugli aiuti di stato straordinari

La durata delle garanzie prestate ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19 ("TF Covid") e del Quadro Temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ("TCTF") può essere estesa alle condizioni di cui al paragrafo precedente. La durata della garanzia può andare anche oltre gli 8 anni (durata massima prevista dalla normativa europea e nazionale per le garanzie concesse nell'ambito dei quadri temporanei di aiuto, "Covid" e "Ucraina").

Allo stesso modo, è possibile prolungare le garanzie concesse dal Fondo PMI ai sensi dalla lettera m), comma 1 dell'art.13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23 ("DL Liquidità"), oltre la durata massima di 180 mesi.

Prolungamento della garanzia per sospensione "ope legis"

Può essere sempre presentata la richiesta di prolungamento della garanzia, ai sensi di un provvedimento normativo che dispone la sospensione del rimborso dei finanziamenti bancari (es. nel caso di eventi calamitosi), a prescindere dal regime di aiuto in base al quale la copertura era stata rilasciata.

Il Fondo PMI adeguerà la durata della garanzia sulla base di quanto disposto dal provvedimento normativo, senza valutazione del merito di credito dell'impresa e non provvederà a ricalcolare l'elemento di aiuto corrispondente alla maggior durata concessa.

Garanzia ISMEA

Per i finanziamenti garantiti dai fondi di garanzia a prima richiesta (fideiussione, cogaranzia e controgaranzia) e di garanzia sussidiaria gestiti da ISMEA la banca può chiedere il prolungamento della durata della garanzia alle seguenti condizioni.



photo: Chris Ensminger

Prolungamento della garanzia per sospensione volontaria

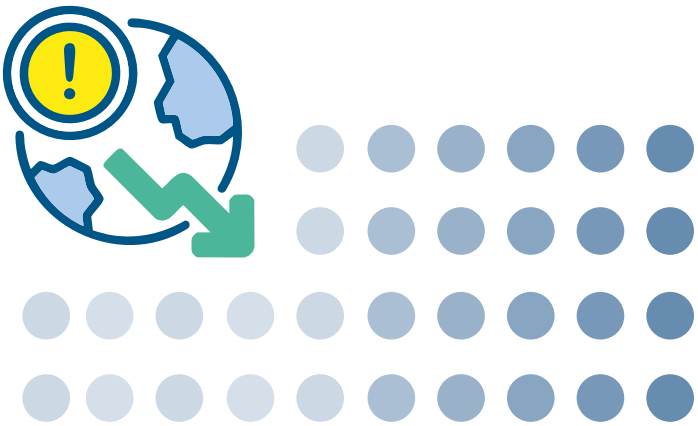
Per **la garanzia a prima richiesta**, la sospensione dovrà essere preventivamente autorizzata da ISMEA e comporterà il calcolo e la corresponsione di una commissione integrativa.
Il costo della commissione integrativa potrà essere completamente o parzialmente abbattuto tramite la concessione di aiuti in regime de minimis, in seguito alla determinazione di approvazione della sospensione, su richiesta del beneficiario, e previa verifica della capienza del plafond de minimis del beneficiario.

Per la **garanzia sussidiaria** la sospensione non deve essere preventivamente autorizzata ma semplicemente segnalata dalla banca tramite apposito modulo cartaceo e comunicata a ISMEA.
Il prolungamento della garanzia comporta il calcolo e la corresponsione di una commissione integrativa.



Prolungamento della garanzia concessa ai sensi di Temporary Framework sugli aiuti di stato straordinari

Per le garanzie concesse ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera m del "DL Liquidità" (c.d. Garanzie **L25**), art. 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Garanzie **U35**;) e art. 4, comma 10-bis, del Decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (c.d. Garanzie **GR8**), la sospensione non deve essere preventivamente autorizzata da ISMEA ma segnalata mediante il portale dedicato alle singole coperture e non dovrà comportare il superamento della durata massima prevista dalla normativa europea e nazionale per le garanzie concesse nell'ambito dei quadri temporanei di aiuto, "Covid" e "Ucraina".



Prolungamento della garanzia per sospensione "ope legis"

Sia per la garanzia a prima richiesta che per la garanzia sussidiaria la sospensione non deve essere preventivamente autorizzata e dovrà essere comunicata a ISMEA via PEC allegando i modelli tempo per tempo pubblicati sulle pagine relative alle predette coperture, unitamente al nuovo piano di ammortamento. Solo nel caso della sospensione prevista dal decreto-legge n.63 del 2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), la sospensione non dà luogo ad oneri a carico dei soggetti garantiti.

Per le garanzie L25, U35 e GR8, la sospensione non deve essere preventivamente autorizzata da ISMEA e deve essere segnalata sullo specifico portale dedicato. Solo nel caso della sospensione ope legis prevista dal decreto-legge n. 63 del 2024 (c.d. "Decreto Agricoltura"), ISMEA potrà adeguare la durata della garanzia, anche oltre la durata massima prevista dalla normativa europea e nazionale per le garanzie concesse nell'ambito dei quadri temporanei di aiuto, "Covid" e "Ucraina" e senza alcun onere aggiuntivo a carico delle imprese.

Garanzia SACE

La banca può sempre richiedere l'allungamento delle garanzie SACE concesse a condizioni di mercato.



Nel caso delle garanzie "TF Covid" ("Garanzia Italia") e "TCFT" ("SupportItalia"), la SACE prolunga la propria copertura fino ad arrivare a una durata massima complessiva di 8 anni, calcolata dal momento dell'erogazione del finanziamento.

Ai fini dell'allungamento della garanzia – qualora la banca definisca con l'impresa un piano di rimborso diverso da quello originario per la vita residua del finanziamento oggetto di sospensione (es. con previsione di un periodo di sospensione del pagamento delle rate) - è necessario che l'impresa presenti alla banca un'apposita richiesta, secondo specifico format SACE, sulla base della quale la banca procederà a chiedere a SACE la modifica della garanzia. L'allungamento del piano di rimborso, con la conseguente modifica della garanzia, determina il ricalcolo delle commissioni/corrispettivi della garanzia secondo quanto previsto nelle "Condizioni generali" e nel "Manuale Operativo".

L'allungamento della garanzia, oltre la durata massima di 8 anni, è consentito esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

Presenza di un evento legittimante l'escussione della garanzia (come il mancato pagamento di una rata di debito);

Ristrutturazione concorsuale o negoziale, a condizioni di sostanziale pariteticità tra SACE e gli altri creditori (che, nel caso di ristrutturazione negoziale, rappresentino almeno il 50% della massa creditoria);

Ricalcolo a mercato dei corrispettivi della garanzia, e pagamento degli stessi in favore di SACE.

LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTOD ELLE RATE



La sospensione del pagamento delle rate può essere realizzata secondo modalità diverse (intera rata o sola quota capitale), anche in considerazione delle esigenze dell'impresa e del possibile impatto in termini di trattamento prudenziale dell'esposizione e del debitore, secondo le regole di vigilanza prudenziale di matrice europea.

La sospensione della sola quota capitale minimizza i possibili impatti negativi per l'impresa derivanti dall'applicazione delle regole di vigilanza bancaria sulle misure di concessione. Inoltre, è più facile gestire il pagamento degli interessi di sospensione, evitando l'accumulo di un debito eccessivo a carico dell'impresa.

In questi casi, la soluzione comunemente utilizzata è quella di prevedere il pagamento della sola quota "interessi" delle rate sospese e lo slittamento in avanti del piano di ammortamento originario per un periodo di tempo analogo a quello della sospensione (ovviamente, nel rispetto di eventuali limiti alla durata massima del finanziamento o della relativa garanzia previsti dalla normativa vigente).

È buona regola durante il periodo di sospensione di pagamento delle rate tenere costantemente informata la banca circa l'evoluzione della situazione economica-finanziaria dell'impresa e della sua capacità di riprendere il regolare rimborso del finanziamento al termine del periodo di sospensione del pagamento delle rate.

È bene ricordare che le imprese dovrebbero individuare, anche mediante il ricorso a consulenti di propria fiducia, le misure di sostegno più adatte alla propria situazione fin dai primi segnali di difficoltà, per poi avviare l'interlocuzione con la banca.



ABI Associazione Bancaria Italiana

AGCI ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE

CASARTIGIANI 1958

CIA AGRICOLTORI ITALIANI

C.L.A.A.I.

CNA Artigiani Imprenditori d'Italia

COLDIRETTI

Confagricoltura

CONFAPI CONFEDERAZIONE ITALIANA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA PRIVATA

Confartigianato Imprese

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA

CONFEDILIZIA

CONFESERCENTI

confetra Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

CONFIMI INDUSTRIA

CONFINDUSTRIA

COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli

LEGACOOP

CONFCOOPERATIVE CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE

Photo and Icon Credits: www.unsplash.com - www.freepik.com - www.iconfinder.com